



Direzione: AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Area:

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G05347 **del** 23/04/2026

Proposta n. 14595 **del** 21/04/2026

Oggetto:

Decreto 19 febbraio 2025. Determinazione n. G11591 del 12/09/2025. Riconoscimento dei prestatori di servizi di consulenza aziendale in agricoltura Regione Lazio. TORELLI LUCA

OGGETTO: Decreto 19 febbraio 2025. Determinazione n. G11591 del 12/09/2025. Riconoscimento dei prestatori di servizi di consulenza aziendale in agricoltura Regione Lazio. TORELLI LUCA

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA'
ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE**

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. 18.02.2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale” e ss. mm. ii;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e ss. mm. ii;

VISTO il Decreto legislativo n. 33/2013 concernente “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l’art.26;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 853 del 04/12/2023 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste al Dott. Roberto Aleandri;

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G05071 del 30/04/2024 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente dell’Area "Calamità e Strumenti Finanziari, Promozione e Innovazione" della Direzione regionale "Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste" al dott. Paolo Gramiccia;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 concernente le norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;

VISTI, in particolare, gli articoli 15 (Servizi di consulenza aziendale) e 114 (Modernizzazione, lettera a) del regolamento 2021/2115;

VISTO il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il

sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

VISTO il Piano strategico della PAC 2023-2027 (PSP) elaborato dall'Italia ai sensi dell'art. 104 del regolamento (UE) n. 2021/2115, approvato dalla Commissione europea con la decisione di esecuzione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022;

VISTO il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 9 marzo 2023, prot. 147385, recante «Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale»;

VISTA la modifica al PSP dell'Italia, approvata dalla Commissione con decisione di esecuzione C (2023) 6990 del 23 ottobre 2023;

VISTO il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 29 febbraio 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 19 giugno 2024, Serie generale n. 142, recante la modifica del decreto 9 marzo 2023, n. 147385;

VISTO il decreto ministeriale del 21 febbraio 2024, n. 83709, con il quale sono stati aggiornati i requisiti di garanzia e di funzionamento che i CAA devono possedere per l'esercizio delle attività di cui all'art. 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74;

VISTO il Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea», convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ed in particolare l'art. 1-ter, relativo all'istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, «Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ed in particolare l'art. 7, riguardante l'obbligo della formazione continua;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, del 22 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 2014, n. 35, con il quale e' stato adottato il Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

VISTO il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 9 marzo 2023, prot. 147385, recante «Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021»;

VISTO il Decreto Interministeriale del 3 febbraio 2016, n. 1259 recante «Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura», pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 16 febbraio 2016;

VISTO il Decreto Interministeriale 19 febbraio 2025 “Modifica del decreto 3 febbraio 2016, che istituisce il sistema di consulenza aziendale in agricoltura “, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.52 del 4-3-2025;

CONSIDERATO che il Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea», convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ha istituito all'art. 1-ter il sistema di consulenza aziendale in agricoltura;

CONSIDERATO che il Decreto 3 febbraio 2016 “Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura” ha stabilito le disposizioni attuative del sistema di consulenza aziendale in agricoltura istituito dall'art. 1-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

CONSIDERATO che il Decreto 19 febbraio 2025 “Modifica del Decreto 3 febbraio 2016, che istituisce il sistema di consulenza aziendale in agricoltura” all'art.8 stabilisce che “E’ abrogato il decreto interministeriale 3 febbraio 2016 «Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2016, fatto salvo il comma 1 dell'art. 6.”;

CONSIDERATO che l'art. 5 del Decreto 19 febbraio 2025 prevede che “Le regioni e province autonome identificano i prestatori di servizi di consulenza nel rispetto dei propri ordinamenti previa verifica del possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 e aggiornano in via informatica il Registro unico, istituito dall'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale 3 febbraio 2016, entro novanta giorni dalla data dell'identificazione, fornendo per ciascuno di essi i dati, secondo un modello unificato definito dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in accordo con le regioni e le province autonome.”;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 7 del Decreto 19 febbraio 2025 “Le regioni e le province autonome definiscono, ai sensi dell'art. 1-ter, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le disposizioni attuative a livello regionale del sistema di consulenza aziendale di cui all'art. 1.”;

RITENUTO, pertanto, che sulla base del predetto dettato legislativo spetta alla Regione Lazio il riconoscimento dei prestatori di servizi di consulenza aziendale aventi sede legale sul proprio territorio, previa verifica del possesso dei requisiti stabiliti nel medesimo Decreto;

CONSIDERATO che, con la Determinazione n. G11591 del 12/09/2025 avente ad oggetto: “ Art. 7 Decreto 19 febbraio 2025 "Modifica del decreto 3 febbraio 2016, che istituisce il sistema di consulenza aziendale in agricoltura." Adozione disposizioni attuative e modulistica per il riconoscimento dei prestatori di servizi di consulenza aziendale in agricoltura” è stata adottata la seguente documentazione:

- Allegato 1 “Disposizioni attuative per il riconoscimento dei prestatori dei servizi di consulenza aziendale in agricoltura ai sensi dell’art. 7 del Decreto 19 febbraio 2025;”
- Allegato 2 “Modello A – Richiesta di riconoscimento”;
- Allegato 3 “Modello B – Dichiarazione sostitutiva del Tecnico”;

RITENUTO che all’art 3 dell’Allegato 1 alla determinazione n. G11591 del 12/09/2025 “Soggetti richiedenti” è testualmente previsto che:

“Possono presentare richiesta di riconoscimento i soggetti pubblici e privati, in possesso dei requisiti di cui all’art.4 del Decreto 19 febbraio 2025 e all’art. 4 del presente atto.

Possono accedere al sistema di consulenza:

- prestatori privati di consulenza aziendale, le imprese, costituite anche in forma societaria, le società e i soggetti costituiti, con atto pubblico, nelle altre forme associative consentite per l'esercizio dell'attività professionale. Rientrano tra i prestatori di servizi di consulenza privati anche i liberi professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali per i rispettivi ambiti di consulenza. Non è previsto il riconoscimento di soggetti costituiti in forme associative temporanee (A.T.I. o A.T.S.);
- prestatori pubblici di consulenza aziendale ovvero Enti pubblici aventi tra le proprie finalità le attività di consulenza”.

CONSIDERATO che secondo quanto previsto all’art. 6 dell’Allegato 1 alla determinazione n. G11591 del 12/09/2025 “Modalità istruttorie e di riconoscimento” l’istruttoria tecnico – amministrativa delle istanze pervenute viene effettuata dalla Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione al protocollo regionale, salvo eventuale sospensione dei termini del procedimento amministrativo.

Il Direttore della Direzione regionale competente, al termine della predetta istruttoria, con apposito provvedimento:

- a) approva le richieste di riconoscimento dei prestatori di servizi di consulenza;
- b) rigetta le domande di riconoscimento non ammissibili, con l’indicazione delle motivazioni.

CONSIDERATO, inoltre, che, sempre secondo quanto stabilito al predetto art.6, l’istruttoria delle domande:

- attiene al controllo sulla documentazione prevista relativa ai requisiti professionali del soggetto richiedente nonché alla verifica del rispetto dei criteri che garantiscono l’assenza di conflitti di interesse dei consulenti e l’imparzialità della consulenza;
- il controllo delle dichiarazioni di autocertificazione viene effettuato a norma dell’art. 71 del DPR 445/2000;
- a conclusione della fase istruttoria, per ogni domanda, viene redatto un verbale finale di istruttoria.

Sulla base delle risultanze istruttorie, il Direttore della direzione regionale competente provvede, con proprio atto, a concedere o a negare al soggetto richiedente il riconoscimento quale prestatore di servizi di consulenza.

VISTA l’istanza di riconoscimento quale prestatore di servizi di consulenza aziendale in agricoltura, presentata al protocollo della Direzione Regionale Agricoltura dal seguente libero professionista:

Libero Professionista	P.IVA	Ricezione istanza al protocollo regionale
TORELLI LUCA	01709050569	0269960 del 12.03.2026

VISTA la nota regionale prot. n. 0392901 del 14.04.2026 con la quale sono stati richiesti chiarimenti ed integrazioni alla documentazione presentata in allegato all'istanza;

VISTA la nota acquisita al protocollo regionale con n. 0405164 del 16.04.2026 con la quale è stata riscontrata la predetta nota;

CONSIDERATO che a seguito dell'istruttoria tecnico – amministrativa svolta, risultante dal verbale istruttorio e dalla documentazione versata in atti, Torelli Luca è risultato in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento quale prestatore di servizi di consulenza aziendale in agricoltura

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, il riconoscimento quale prestatore di servizi di consulenza aziendale in agricoltura ai sensi del Decreto 19 febbraio 2025 e della Determinazione n. G11591 del 12/09/2025 del seguente libero professionista:

Libero Professionista	P.IVA
TORELLI LUCA	01709050569

Gli atti relativi al presente procedimento, per eventuale richiesta di accesso, sono disponibili presso l'Area Calamità e Strumenti Finanziari, Promozione e Innovazione della Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste.

Avverso il presente atto è ammesso, alternativamente:

- 1) il ricorso giurisdizionale al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- 2) il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale della Regione Lazio all'indirizzo <https://www.regione.lazio.it/documenti>.

Non ricorrono le condizioni di cui al D. Lgs. n.33/2013 art. 26.

Il Direttore Regionale
Dott. Roberto Aleandri